



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 62 del 05/05/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 marzo 2015, n. 582

Attuazione delle disposizioni in materia di personale connesse al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane - Art. 1, comma 424, L. 23 dicembre 2014, n. 190.

L'Assessore al Lavoro, Politiche per il Lavoro Personale e Organizzazione, Sig. Leo Caroli, sulla base dell'istruttoria espletata dal Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, avv. Domenica Gattulli, riferisce quanto segue:

La Legge 7 aprile 2014 n. 56, (c.d. Legge Delrio), recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" ha dettato una disciplina organica del riordino delle Province. A fronte di tale riordino, la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha stabilito specifiche disposizioni in materia di personale.

In particolare, l'art.1, co. 421, della legge da ultimo richiamata ha disposto la riduzione delle dotazioni organiche:

a) per le Province, in misura pari al 50% del costo della dotazione organica del personale di ruolo al 8 aprile 2014;

b) per le Città metropolitane, in misura pari al 30% del costo della dotazione organica del personale di ruolo al 8 aprile 2014.

Il successivo comma 422 prevede che: "tenuto conto del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo modalità e criteri definiti nell'ambito delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e' individuato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale che rimane assegnato agli enti di cui al comma 421 del presente articolo e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente".

Il co. 424, della legge n. 190/2014 dispone, inoltre, che "le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la

pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle”.

Con circolare n. 1/2015 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, attesa la rilevanza e l'urgenza di dare attuazione alle disposizioni in materia di personale, in relazione al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane ed in considerazione della necessità di fornire chiarimenti in merito ad altri profili di raccordo tra le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, hanno adottato, sentito l'Osservatorio nazionale e previa informativa alle Organizzazioni sindacali, apposite linee guida.

Con particolare riferimento al richiamato co. 424 ed all'ambito soggettivo di applicazione della relativa disciplina, la suddetta circolare ha chiarito che:

“Le regioni (strutture di tutta l'amministrazione regionale, nonché enti da queste dipendenti) e gli enti locali destinano il budget delle assunzioni relativo agli anni 2015 e 2016 alle finalità individuate dal comma. Le regioni valutano se estendere l'obbligo anche agli enti del Servizio sanitario regionale in relazione al loro fabbisogno di personale amministrativo e adottano appositi atti di indirizzo per un'applicazione del comma coerente con il regime delle assunzioni degli enti del medesimo Servizio sanitario regionale. Gli enti locali sono quelli definiti dal TUEL.

Il budget che è vincolato dalla legge è quello riferito alle cessazioni 2014 e 2015”.

L'ambito soggettivo di applicazione del menzionato comma 424, come individuato dalle richiamate Linee guida è coerente con l'orientamento assunto oramai da tempo dal legislatore nazionale anche nell'ambito di precedenti disposizioni normative in materia di contenimento delle spese di personale.

Alla luce di quanto sopra ed in considerazione di quanto stabilito dalla richiamata Circolare n. 1/2015, con particolare riguardo all'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 1, co. 424, della L. n. 190/2014, occorre che la Regione Puglia individui gli Enti dalla stessa dipendenti per la correlata definizione dei criteri e delle modalità di destinazione delle risorse per assunzioni a tempo indeterminato.

Pertanto, tenuto conto di quanto suggerito dalla suddetta circolare, si ritiene di applicare quanto previsto dall'art. 1, co. 424, della L. n. 190/2014 alle Agenzie regionali come di seguito indicate:

- Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario - A.Di.S.U. Puglia;
- Agenzia regionale del turismo - Pugliapromozione;
- Agenzia regionale per la mobilità - A.Re.M. Puglia;
- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale A.R.P.A. Puglia;
- Agenzia Regionale per la Sanità A.Re.S. Puglia;
- Agenzia regionale per la Tecnologia e l'Innovazione - A.R.T.I. Puglia;
- Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali - A.R.I.F. Puglia.
- Agenzie regionali per la Casa e l'Abitare: Puglia Centrale, Jonica, Sud Salento, Capitanata e Nord Salento.

Sulla base di quanto riportato dalla richiamata circolare n. 1/2015 si ritiene, altresì, di estendere l'applicazione del citato comma 424, limitatamente al personale amministrativo, alla Asl Bari, alla ASL Bat, alla Asl Brindisi, alla Asl Foggia, alla Asl Lecce e alla Asl Taranto.

Si propone, pertanto, alla Giunta Regionale, in considerazione degli adempimenti rivenienti, in capo all'amministrazione regionale, dalle norme nazionali in materia di riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane e in osservanza delle richiamate linee guida alle disposizioni in materia di personale fornite con circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, di disporre l'applicazione alle agenzie regionali e alle Asl sopra indicate, limitatamente al personale amministrativo, dell'art. 1, co. 424, della L. 23 dicembre 2014,

n. 190, dando contestualmente atto che, per i soggetti indicati, eventuali assunzioni a tempo indeterminato a valere sui budget 2015 e 2016, sono subordinate al necessario espletamento di apposite procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta in possesso dei requisiti professionali richiesti nei rispettivi bandi.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 16/11/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. g) della L.r. n. 7/1997.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione dell'Assessore;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, avv. Domenica Gattulli;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di applicare l'art. 1, comma 424, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 alle Agenzie regionali e alle Aziende Sanitarie Locali, limitatamente al personale amministrativo, di cui all'elenco di seguito riportato:

- Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario - A.Di.S.U. Puglia;
- Agenzia regionale del turismo - Pugliapromozione;
- Agenzia regionale per la mobilità - A.Re.M. Puglia;
- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale A.R.P.A. Puglia;
- Agenzia Regionale per la Sanità A.Re.S. Puglia;
- Agenzia regionale per la Tecnologia e l'Innovazione - A.R.T.I. Puglia;
- Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali - A.R.I.F. Puglia;
- Agenzie regionali per la Casa e l'Abitare: Puglia Centrale, Jonica, Sud Salento, Capitanata e Nord Salento;
- Asl Bari,
- ASL Bat;
- Asl Brindisi;
- Asl Foggia;
- Asl Lecce;
- Asl Taranto.

- di dare atto che, per effetto dell'applicazione della norma sopra richiamata e in osservanza delle linee guida di cui alla circolare n. 1/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli Affari regionali e per le autonomie, per le Agenzie e le Asl sopra individuate, per queste ultime limitatamente al personale amministrativo, eventuali assunzioni a tempo indeterminato a valere sui budget 2015 e 2016, sono subordinate al necessario espletamento di apposite procedure di

mobilità volontaria, riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta in possesso dei requisiti professionali richiesti nei rispettivi bandi;

- di dare atto che rimangono consentite, in capo ai soggetti sopra individuati, le assunzioni, a valere sui budget degli anni precedenti il 2015 e 2016, nonché quelle previste da norme speciali e che, per quanto attiene l'assunzione delle categorie protette, resta fermo l'obbligo di copertura della quota di riserva, al quale si può adempiere anche attraverso l'acquisizione di personale in mobilità dagli enti di area vasta assunto in applicazione della normativa vigente in materia di categorie protette;

- di dare atto che possono essere concluse le procedure di mobilità volontaria avviate prima del 1° gennaio 2015 e che eventuali nuove procedure di mobilità volontaria, secondo quanto precisato, saranno riservate al personale di ruolo degli enti di area vasta e potranno essere avviate solo all'esito del perfezionamento degli elenchi per la mobilità di detto personale;

- di rinviare a successivi provvedimenti la ricollocazione del personale soprannumerario in ossequio alle disposizioni normative vigenti;

- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP;

- di demandare al Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione la trasmissione del presente provvedimento alle Agenzie regionali e alle Asl sopra indicate;

- di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia Dott. Nichi Vendola
